



Gentile Associato,

informiamo che il 29/11/2021 è stata pubblicata la **circolare dell'Ag. Entrate n. 16/E** (allegata) che fornisce alcuni chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni contenute nel "Decreto Anti-Frodi" entrato in vigore il 12 Novembre 2021.

Di seguito ne illustriamo i principali contenuti:

SUPERBONUS 110% :

- Come previsto dal Decreto anti-frodi, l'**obbligatorietà del visto di conformità**, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus, è stata **estesa** anche nel caso in cui il beneficiario ne **fruisca direttamente nella propria dichiarazione dei redditi**
- L'**obbligo del visto di conformità è escluso** se la dichiarazione dei redditi viene presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della **dichiarazione precompilata** predisposta dall'Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale
- Viene chiarito che le **spese sostenute per il rilascio del visto di conformità sono detraibili**, anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi
- In caso di fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, l'**obbligo di apposizione del visto di conformità** trova applicazione con riferimento alle **fatture emesse e ai relativi pagamenti a decorrere dal 12 Novembre**, secondo il principio di cassa, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa
- Il contribuente che ha utilizzato direttamente in detrazione nella propria dichiarazione la prima rata di spese per interventi Superbonus e che intende cedere le **rate residue** dovrà già essere in possesso dell'**asseverazione** per la fruizione diretta della detrazione per la prima rata, nonchè del **visto di conformità** prima di inviare le comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruito



- Per stabilire la **congruità delle spese**, il tecnico abilitato dovrà rilasciare l'**ASSEVERAZIONE che attesti il costo massimo per tipologia di intervento**, non solo facendo riferimento ai prezzi predisposti dalle Regioni, Province autonome, Camere di Commercio, ma anche dai **valori massimi stabiliti per talune categorie di beni** che verranno indicati in un decreto ministeriale di prossima emanazione da parte del **Ministero della transizione ecologica**.

In attesa che venga pubblicato il succitato Decreto, si continuerà a fare riferimento al D.M. 06 Agosto 2020 ed in particolare:

- per interventi di **riqualificazione energetica** si prenderanno come riferimento i **prezzari regionali, i prezzari DEI** o il tecnico abilitato procederà al calcolo in maniera analitica. I modelli di asseverazione di riferimento saranno: l'Allegato 1 del comma 1 dell'art 119 del Decreto rilancio (per lavori conclusi) e Allegato 2 (in caso di stati di avanzamento lavori)
- per **interventi diversi** da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, rientranti nel Superbonus, compresi quelli di **riduzione rischio sismico**, occorre far riferimento ai **prezzari predisposti dalla Regioni, Province autonome o CCIAA**. Il modello di riferimento
- per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico rientranti nel Superbonus è contenuto nell'Allegato B del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/02/2017 n. 58.
- per l'acquisto di **case antisismiche** ai fini del Superbonus, **non va attestata la corrispondente congruità delle spese** in quanto la detrazione sarà commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita

BONUS DIVERSI DAL SUPERBONUS :

- Come previsto dal Decreto anti-frodi, l'**obbligatorietà** del visto di **conformità e dell'asseverazione** della congruità delle spese (quest'ultima già obbligatoria per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica) è estesa qualora il beneficiario opti, invece di utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le **opzioni dello sconto in fattura o cessione del credito**
- A rilasciare il **visto di conformità** per l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativamente ai Bonus diversi dal Superbonus, saranno i medesimi soggetti previsti ai fini del Superbonus, ovvero i **centri di assistenza fiscale**



- L'**asseverazione** che attesta la congruità delle spese, rilasciata dal **tecnico abilitato**, fa riferimento ai **prezzari predisposti dalla Regioni, Province autonome o CCIAA** e dall'atteso decreto di prossima emanazione dal **Ministro della transizione ecologica**, per talune categorie di beni. In particolare, per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica si farà riferimento al DM 06 Agosto 2020 per interventi successivi al 06 Ottobre 2020 e per interventi diversi, compresi quelli di riduzione rischio sismico, si farà riferimento all'art 119 comma 13 bis del Decreto rilancio
- Viene precisato che, l'**attestazione della congruità delle spese**, laddove non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, potrà essere predisposta in **FORMA LIBERA**, purchè preveda l'assunzione di **consapevolezza delle sanzioni penali** nel caso di dichiarazioni mendaci e falsificazioni
- Viene chiarito che l'attestazione di **congruità delle spese** può essere rilasciata **anche in assenza** di uno stato di avanzamento lavori o di una **dichiarazione di fine lavori**, purchè gli **interventi** risultino almeno **iniziati**
- L'**obbligo** di apposizione del visto di **conformità** e dell'attestazione di **congruità delle spese** **NON sussiste** se le fatture ed i relativi pagamenti sono stati emessi **prima del 11 Novembre 2021**, indipendentemente dalla trasmissione della comunicazione di opzione all'Agenzia delle entrate che potrà avvenire successivamente. Tuttavia occorre sottolineare che per il pagamento del saldo della fattura, successivamente al 12 Novembre 2021, in caso si sia optato per lo sconto in fattura ovvero si opti per la cessione del credito, si dovrà ottenere sia il visto di conformità che l'asseverazione della congruità dei costi in riferimento a **tutto** l'ammontare della prestazione fatturata. Inoltre è bene chiarire che quando la detrazione è riconosciuta **nell'ambito dell'esercizio d'impresa**, applicandosi il criterio di competenza, l'obbligo di apposizione del visto di conformità trova applicazione con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 Novembre 2021, **a prescindere dal periodo di pagamento della fattura**
- Se l'accordo di cessione è stato perfezionato **a decorrere dal 12 Novembre 2021**, l'**obbligo** di apposizione del visto di **conformità** e dell'attestazione di **congruità** delle spese diventano necessari anche per le comunicazioni di cessione del credito concernenti le **rate residue non fruita**



- L'Agenzia delle entrate ha la facoltà di **sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni** gli effetti delle comunicazioni relative alle opzioni per lo sconto in fatture o per le cessioni dei crediti, anche successiva alla prima, **entro 5 giorni dalla loro trasmissione**, ai fini di un **controllo preventivo** teso ad individuare delle operazioni sospette su profili considerati a rischio; da tali controlli viene specificato che **non verranno esonerati tutti i soggetti coinvolti nelle cessioni**, compresi i cessionari. Se dall'esito dei controlli risulteranno confermati i rischi, saranno annullati gli effetti della comunicazione e l'esito del controllo sarà comunicato al soggetto che l'ha trasmessa. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produrrà gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento e il termine finale di utilizzo del credito esposto nella comunicazione sarà prorogato per un periodo pari a quello di sospensione della comunicazione stessa.